**A.P.O. Ruvo di Puglia “Prevenzione con il Sorriso” *Onlus***

**(Associazione di Volontariato per la Prevenzione Oncologica)**

**Ruvo di Puglia (BA)**

**REGOLAMENTO**

BORSE DI STUDIO

Art. 1 – L’assegnazione della borsa di studio al candidato utilmente classificato nella graduatoria di selezione non determina in alcun caso l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l’Associazione A.P.O. Ruvo di Puglia “Prevenzione con il Sorriso” Onlus, ovvero alcun impegno diretto all’instaurazione futura di un rapporto di lavoro. La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali.

Art. 2 – La borsa di studio ha la durata di 8 mesi e decorre dalla sottoscrizione del presente regolamento. Viene ritirata nel caso di comportamento lesivo e di non osservanza del segreto d’ufficio e per assenze ingiustificate e prolungate.

Art. 3 – L’assegnatario della borsa di studio deve svolgere i compiti affidatigli, rispettare le norme in materia di sicurezza sul lavoro e mantenere il riserbo su informazioni e conoscenze riservate, acquisite durante il servizio.

Art. 4 – Le eventuali assenze giustificate devono essere tempestivamente comunicate al responsabile. In caso di dimissioni dalla borsa di studio, dandone comunicazione almeno 15 gg. prima, verranno detratti tutti i giorni complessivi di assenza registrati nel periodo.

Art. 5 – L’importo della borsa di studio sarà erogato in due tranches ogni 4 mesi, al lordo delle ritenute di legge e terrà conto degli effettivi periodi di attività prestata.

Art. 6 – E’ garantita per l’intera durata della borsa di studio la copertura assicurativa attraverso il contratto assicurativo nr. 62229926 stipulato con la compagnia Liguria Assicurazioni, a carico dell’Associazione.

Art. 7 – Al termine del periodo di attività prestata verrà rilasciata una dichiarazione attestante l’attività effettuata.

Art. 8 – Ai sensi del Codice della Privacy (D.L.vo 296/2003), i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le finalità della selezione e della gestione dell’eventuale successivo rapporto.

Art. 9 – Obbligo di riservatezza – Tutti i dati ed informazioni di cui il borsista entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione, ad eccezione di divulgazione in ambito scientifico previa autorizzazione specifica da parte del Committente.

Ruvo di Puglia, 8 luglio 2016 Il Presidente

 Onofrio Caputi Iambrenghi